

# *Autorità per la vigilanza*

*sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

**Parere n. 56**

**del 28.02.2008**

**PREC478/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da TEQ SA – Fornitura e posa in opera del sistema di rimessa ed apparati complementari del sistema di bordo CPV. S.A.: A.T.A.C. S.p.A.

## **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

*Considerato in fatto*

In data 7 settembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale TEQ SA censura i requisiti di capacità economica che considera sproporzionati, in relazione all'importo complessivo a base d'asta pari a Euro 6.500.000,00, dei quali Euro 1.000.000 per il servizio di manutenzione per i due anni successivi alla fornitura. In particolare, l'istante espone che il bando di gara al punto 12, a1), a2) e a3) richiede ai partecipanti l'attestazione di una cifra d'affari globale di importo complessivo non inferiore a euro 12.000.000,00, nonché di un fatturato complessivo derivante da attività specifiche relative alla realizzazione di sistemi di gestione della flotta TPL, non inferiore ad euro 3.750.000,00 nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando. Inoltre, viene richiesta l'attestazione della realizzazione, installazione ed avvio, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, di almeno un sistema avente natura simile a quello oggetto del capitolato speciale per flotte di almeno 300 veicoli in totale.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha replicato che l'appalto di che trattasi è disciplinato dalla parte III del D.Lgs. n. 163/06. L'art. 233 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che i criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli artt. 39 a 50. I requisiti di capacità economica – finanziaria sono, secondo l'ATAC S.p.A., legittimi e ragionevoli in quanto conformi all'art. 41 del D.Lgs. n. 163/06, ai sensi del quale le amministrazioni possono precisare eventuali ulteriori requisiti. Inoltre, la prescrizione del fatturato globale nel triennio precedente pari ad almeno il doppio non sembra alla stazione appaltante illogico. Altrettanto congrua viene considerata dall'ATAC la richiesta della capacità tecnica, in quanto necessaria ad assicurare l'esatto adempimento del contraente. In ultimo, l'amministrazione, non reputa esosa la pregressa esperienza nelle attività di settore, per un importo, nel triennio, poco al di sopra della metà del contratto.

### *Ritenuto in diritto*

E' principio noto in giurisprudenza quello per cui sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, comunque rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti e la loro ragionevolezza, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non sono da valutare in astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto (si veda C. di Stato 15.12.2005 n. 7139).

Nel caso di specie l'amministrazione ha ritenuto, a fronte di una base d'asta di euro 6.500.000,00 (5.500.000,00 senza i costi di manutenzione), di richiedere la dimostrazione di una cifra d'affari complessiva di euro 12.000.000,00, che risulta essere, pertanto, pari a circa il doppio della base d'asta. Tale requisito di capacità economica non è da considerarsi sproporzionato, tenuto anche conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che ritiene ammissibile un fatturato pari al doppio dell'importo contrattuale. Anche il secondo requisito di capacità economica, che richiede il possesso di un fatturato complessivo derivante da attività specifiche relative alla realizzazione di sistemi di gestione della flotta TPL, non inferiore ad euro 3.750.000,00, non può ritenersi eccessivo e va ritenuto del tutto proporzionato, anche in considerazione del fatto che si riferisce al triennio precedente.

Per quanto concerne il requisito di capacità tecnica, infine, si ritiene che lo stesso non possa considerarsi sproporzionato in ragione della flotta posseduta dall'ATAC S.p.A. e di valutazioni che la stazione appaltante ha fatto per assicurare l'esatto adempimento da parte del futuro contraente. Tale requisito, peraltro, può essere, in ogni caso, dimostrato dai concorrenti attraverso il raggruppamento di imprese.

I requisiti di partecipazione n base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica previsti dal bando in questione sono conformi alla normativa vigente di settore.

**I Consiglieri Relatori**

**Il Presidente**

Piero Calandra

Luigi Giampaolino

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2008